

Informatica

Il Codice dell'amministrazione digitale: sarà vera svolta?

di Nicola Bortolotti

Sta diventando ormai consuetudine iniziare ogni numero con la notizia di un rinvio nel termine per la redazione del primo DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) da parte di coloro (la grande maggioranza dell'utenza non domestica) i quali non ne erano fino ad ora soggetti sulla base della precedente normativa (in particolare il DPR 318 del 1999, con la sua discutibile, in buona parte inapplicabile e ormai obsoleta distinzione tra «elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali», «elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico» e «elaboratori accessibili mediante reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico»).

L'ennesimo rinvio, sempre più in sordina

Anche in questo caso, tuttavia, data l'importanza e la pervasività dell'argomento, non si può fare eccezione: questa volta, però, non si tratta di una proroga in extremis al termine fissato per fine anno ma - sorprendentemente - con vari mesi di anticipo, il che fa pensare a notevoli pressioni sul legislatore da parte non solo delle «lobbies» ma, soprattutto, da alcuni settori della pubblica amministrazione.

Una dilazione che, tuttavia, ancor più delle precedenti è stata ammantata da un singolare velo di riservatezza: un'anticipazione era apparsa nel «Sole24Ore» subito ripresa da alcune mailing list specializzate in ambito giuridico (gli studi legali, trattando dati «sensibili», sono fra i più pesantemente coinvolti dalla «nuova» normativa); una prima conferma è poi giunta il 29 ottobre sulla lista penale@yahoogroups.com (mentre sulla sintesi «ufficiale» dell'attività del Consiglio dei Ministri non ve n'era traccia alcuna) e poi su vari siti, tra i quali la palma della rapidità va forse data al consuetamente solerte [Studiocelentano.it](http://www.studiocelentano.it) che scriveva, sempre il 29, nella news ancora reperibile all'indirizzo http://www.studiocelentano.it/newsflash_dett.asp?id=10883: «Il Consiglio dei Ministri nella riunione n. 175 del 28 ottobre ha approvato un decreto-legge che proroga alcuni termini in scadenza previsti da leggi in vigore. Il decreto in argomento proroga anche il termine previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali per la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) al 30 giugno 2005. An-

cora una volta, quindi, sarà modificato il comma 1 dell'articolo 180 del Codice il quale, già a seguito di una precedente proroga, stabiliva che le nuove misure minime di sicurezza dovevano essere adottate entro il 31 dicembre 2004. La settimana prossima è prevista la firma del Capo dello Stato».

La definitiva ufficialità si è infine avuta il 10 novembre 2004, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del Decreto Legge 9 novembre 2004 n. 266 («Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative», ossia il cosiddetto «decreto milleproroghe»), reperibile ad esempio all'indirizzo <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/264/2.htm>, che recita: «Art. 6. Trattamento di dati personali - 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: '31 dicembre 2004' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2005'; b) al comma 3, le parole: '31 marzo 2005' sono sostituite dalle seguenti: '30 settembre 2005'».

Da notare il fatto significativo che, ancora oggi, sul sito istituzionale e sulla newsletter del Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it non viene dato alcun risalto alle proroghe (evidentemente non condivise, quando fu proprio la tardiva pubblicazione del promesso «specimen» ad indurre il primo slittamento), così come in molti altri siti informativi magari infarciti di «banner» pubblicitari riguardanti software di ausilio alla compilazione del DPS (programmi che - nella maggior parte dei casi, e specie dopo la pubblicazione il giugno scorso da parte del Garante della guida operativa per redigere il documento - sono assai poco utili se non addirittura fuorvianti...).

Un'altra rivoluzione dopo la «Bassanini»?

Se la proroga della proroga non ha campeggiato sugli organi di stampa, un'altra notizia ha invece calamitato l'attenzione, ossia l'annuncio dell'iperattivo Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie (<http://www.innovazione.gov.it>) Lucio Stanca dell'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 novembre 2004 dello schema di «decreto legislativo recante il Codice

dell'amministrazione digitale». Come si può leggere nel resoconto ufficiale (all'indirizzo www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/index.html), «Il provvedimento accorpa e riordina tutta la normativa in materia di attività digitale delle Pubbliche amministrazioni affrontando, per la prima volta in modo organico e completo, il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle Pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale».

Il Codice dell'amministrazione digitale

Sul sito del Ministro vengono così riassunte le tante e notevoli novità introdotte da tale Codice:

- *Obbligo per le Pubbliche amministrazioni di scambiarsi on-line i dati relativi alle pratiche di cittadini ed imprese, evitando il peregrinaggio da un ufficio all'altro per ottenere documenti e certificati, o di dover aspettare mesi affinché si svolga, come avviene ora, il trasferimento cartaceo delle pratiche tra le varie amministrazioni pubbliche.*
- *Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di riorganizzare i propri siti Internet in modo da individuare una serie di contenuti minimi e necessari, compresa la disponibilità di moduli e formulari per via telematica. Devono essere disponibili: organigramma con articolazione degli uffici e relative attribuzioni; nomi dei responsabili dei vari procedimenti e relativa durata; scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti; elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali; elenco di tutti i bandi di gara; elenco dei servizi forniti in rete.*
- *Obbligo per le Pubbliche amministrazioni di utilizzare la posta elettronica per lo scambio di documenti ed informazioni, verificandone la provenienza;*
- *Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare, a partire dal 1° gennaio 2007, quale unico standard di accesso ai servizi erogati on-line esclusivamente la Carta d'Identità Elettronica ed alla Carta Nazionale dei Servizi.*
- *Obbligo di trasferire fondi per via telematica tra Pubbliche amministrazioni e tra esse ed i cittadini e le imprese.*
- *Sistematico allargamento dello Sportello Unico Telematico delle Imprese verso l'utenza, snellendo e facilitando il disbrigo on-line delle pratiche e, soprattutto, avviando una omogeneizzazione delle relative procedure a livello nazionale.*
- *Diritto per i cittadini e le imprese a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali.*

- *Obbligo per le Amministrazioni pubbliche di accettare da cittadini e imprese i pagamenti effettuati on-line a partire dal 1° gennaio 2006.*

- *Facoltà di conservare su supporti informatici i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, con conseguente enorme risparmio di spazio e abbattimento degli oneri connessi.*

- *Possibilità per cittadini e imprese di accedere ai documenti e partecipare al procedimento amministrativo grazie all'uso dei nuovi strumenti informatici.*

- *Diritto di trasmettere documenti alla Pubblica Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, purché sia accertata la fonte di provenienza.*

- *Possibilità, grazie alle nuove tecnologie, di una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, alla formazione dei processi decisionali attinenti alla collettività (e-Democracy).*

- *Riconosciuto il valore probatorio al documento informatico.*

Una sintesi dello schema di decreto (dunque ancora suscettibile, è bene ricordarlo, di modifiche) è scaricabile

all'indirizzo http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/allegati/codice_padigitale.pdf.

Si ritiene opportuno riportarne una sintesi in coda a questo articolo.

Sarà vera svolta?

I primi punti messi in risalto dal comunicato stampa del Ministero, sono ad un tempo di forza e di debolezza: leggendo «Italia prima al mondo a dotarsi di un simile strumento normativo» e «Regole per agevolare l'uso dell'ICT nella PA superando difficoltà culturali e norme obsolete» non si può infatti fare a meno di esprimere timori e perplessità derivanti dall'immediato passato.

Come non ricordare, ad esempio, da un lato l'eccezionalità della riforma Bassanini e dall'altro il fatto che siano proprio le difficoltà culturali e non quelle tecnologiche quelle più ardue da superare, tanto che - ancor oggi - alcune amministrazioni rifiutano l'autocertificazione sebbene applicabile? Come non menzionare i tantissimi ritardi (nonché parziali ripensamenti) riguardanti l'innovazione tecnologica a livello non solo periferico ma anche centrale (ad esempio nel caso dell'introduzione della Carta d'Identità Elettronica)? Come non vedere le difficoltà, anche a livello privato e aziendale, che ancora frenano un utilizzo pieno e consapevole di strumenti potentissimi come la firma digitale? Come non constatare il fatto che, paradossalmente, in casi non infrequenti l'introduzione delle nuove tecnologie si traduce de facto in un peggioramento della qualità globale del servizio ai cittadini? E che il cosiddetto «digital divide» potrebbe approfondirsi con dilacerazioni di fronte a tanta rivoluzione? Come non rilevare il fatto che

«arrivare primi» si riveli non raramente uno svantaggio anziché un vantaggio, come è accaduto all'Italia con la normativa sulla firma digitale che ha poi incontrato non pochi intoppi nell'armonizzarsi con le direttive europee (e la questione non è ancora conclusa)?

E - per finire - un rimando «circolare» all'inizio del pezzo: come non sottolineare che una delle ragioni che hanno determinato l'ennesima proroga per la redazione del primo DPS è anche il ritardo di alcune pubbliche amministrazioni? E che anche l'approccio ad un aspetto sostanzialmente marginale come il DPS è spesso avvenuto in modo incontrollato, incontrollabile e sostanzialmente sordinato (e dunque assai più oneroso) in molti ambiti della PA, come ad esempio le scuole?

Per queste ed altre ragioni, ferma restando la grandissima importanza delle iniziative intraprese in questi anni dal Ministero dell'Innovazione, un po' di cautela non guasterebbe, visti anche i tempi ristrettissimi (che sarà effettivamente possibile rispettare?) imposti dall'innovativo schema di decreto.

Estratto dallo schema di "decreto legislativo recante il Codice dell'amministrazione digitale"

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I (Definizioni, finalità e ambito di applicazione)

(...omissis...)

ART. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizza ed agisce a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che (...omissis...)
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, nonché le disposizioni di cui al capo III, relative alla gestione, alla conservazione e alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati.
4. Le disposizioni di cui al capo IV, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

SEZIONE II (Diritti dei cittadini e delle imprese)

ART. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto.

ART. 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa

ART. 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.

ART. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano, la posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm2004, n. xx per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

ART. 7 (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

(...omissis...)

ART. 9 (Sportelli per le attività produttive)

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. (...omissis...)

SEZIONE III (Organizzazione delle pubbliche amministrazioni - Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali)

ART. 10 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione. (...omissis...)
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. (...omissis...)
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

(...omissis...)

Art. 12 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. (...omissis...)

Art. 13 (Digitalizzazione e riorganizzazione)

(...omissis...)

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 72.

(...omissis...)

**CAPO II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME
ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE**

SEZIONE I (Documento informatico)

(...omissis...)

ART. 19 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)

(art. 9, comma 1, 2 4, dpr 445 – il comma 3 è contenuto nel capo sull'accesso)

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto, sostituiscono ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 72 di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

(...omissis...)

SEZIONE II (Firme elettroniche e certificatori)

(...omissis...)

SEZIONE III (Contratti, pagamenti, libri e scritture)

(...omissis...)

ART. 36 (Libri e scritture)

(art. 13 dpr 445)

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente decreto e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

**CAPO III
SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEI
DOCUMENTI E DEI PROCEDIMENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

SEZIONE I (Gestione del procedimento e dei documenti)

ART. 37 (Procedimento e fascicolo informatico)

(...omissis...)

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (...omissis...)

ART. 38 (Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente decreto e le regole tecniche di cui all'articolo 72.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, fissa la data a decorrere dalla quale gli albi, gli elenchi, i pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti sono tenuti dalle pubbliche amministrazioni su supporto informatico.

(...omissis...)

SEZIONE II (Gestione informatica dei documenti e protocollo informatico)

ART. 40 (Gestione informatica dei documenti)

1. La gestione dei documenti formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, dalle stesse utilizzati è effettuata mediante sistemi informatici.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti è realizzato in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 48 in modo da assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema e dei documenti in esso contenuti; il sistema deve inoltre consentire l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché in materia di protezione dei dati personali.

(...omissis...)

ART. 41 (Aree organizzative omogenee)

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, nell'ambito delle unità organizzative dell'amministrazione, aree organizzative omogenee (di seguito AOO) che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione informatica dei documenti e del protocollo. (...omissis...)

3. (...omissis...) Ad ogni documento è attribuito un identificativo, proprio dell'area organizzativa omogenea associato ad una sequenza progressiva, rinnovata ad ogni anno solare.

(...omissis...)

ART. 44 (Procedure di salvataggio e conservazione)

(art. 62 commi 2 e 3, art. 70 dpr 445)

1. È consentito il trasferimento delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi su qualsiasi tipo di supporto informatico.

2. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni da conservare acquisite con le versioni precedenti.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili.

(...omissis...)

(...omissis...)

SEZIONE III (Conservazione informatica dei documenti)

ART. 46 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

(art. 51 comma 3 dpr 445)

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 72.

ART. 47 (Riproduzione e conservazione dei documenti)

(art. 6, commi 1,2 (modificati) 3 e 4 dpr 445)

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo dei documenti medesimi, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 ed in funzione dei principi stabiliti dal presente decreto e delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali. (...omissis...)

(...omissis...)

SEZIONE IV (Trasmissione informatica dei documenti)

ART. 49 (Trasmissione informatica dei documenti)

(articolo 43, comma 6 del 445 + art. 14 dpr 445, anche come modificato dal dpr posta certificata)

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato dal mittente se trasmesso, e si intende consegnato al destinatario, se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

ART. 50 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
(...omissis...)

3. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni provvedono a:

a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica gmm 2004, n. xx, per ciascun registro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
(...omissis...)

CAPO IV

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

SEZIONE I (Dati delle pubbliche amministrazioni)

ART. 53 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
(...omissis...)

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un'altra pubblica amministrazione nei limiti dell'esercizio delle proprie funzioni. (...omissis...)
(...omissis...)

ART. 57 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a. l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b. l'elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, la durata di ciascun procedimento, ed il nome del responsabile del procedimento secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti corredati dalla normativa di riferimento;

c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241;

d. l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica gmm 2004, n. xx;

e. le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra pubblicazione prevista dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f. l'elenco di tutti i bandi di gara, sottoscritti digitalmente;

g. l'elenco dei servizi forniti in rete ai sensi dell'articolo 65.

2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

3. I dati pubblici pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

ART. 58 (Moduli e formulari)

(art. 9, comma 3 dpr 445)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti.

SEZIONE II (Fruibilità dei dati)

(...omissis...)

SEZIONE III (Servizi in rete)

ART. 64 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)

(...omissis...)

4. Le pubbliche amministrazioni centrali pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

ART. 65 (Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

(art. 12 d.lgs. 10/2002)

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
(...omissis...)

3. Ferma restando la disciplina (...omissis...) è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla firma digitale, dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

ART. 66 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

(art. 38 comma 2 e art. 23, comma 5 dpr 445)

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
(...omissis...)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
(...omissis...)

SEZIONE IV (Carte elettroniche)

(...omissis...)

CAPO V

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SEZIONE I (Modalità di sviluppo ed acquisizione)

(...omissis...)

SEZIONE II (Riuso)

ART. 70 (Riuso dei programmi informatici)

(Art 25 legge n. 340/2000)

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ed eccezionali ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitoli o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano la proprietà dei programmi ai fini del riuso.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
(...omissis...)